

**Parere in merito al rimborso spese legali ad amministratori e dipendenti, assolti per non aver commesso il fatto.**

Esaminato il quadro normativo regolante la materia del rimborso spese legali sostenute dai dipendenti e/o amministratori, sia degli indirizzi giurisprudenziali al riguardo, per quanto attiene il caso di specie oggetto dell'interpello, esaminata nel merito la Sentenza del Tribunale di Palermo, si osserva che il Giudice Monocratico, nel valutare le singole responsabilità degli imputati, in relazione ai rispettivi ruoli e competenze, “ ha dichiarato esenti di responsabilità gli imputati”, dal che, visto l'art. 530 del c.p.p., 1° comma, ha assolto gli imputati medesimi dai reati loro ascritti, “ per non aver commesso il fatto”.

Ciò posto, si ritiene, pertanto, che i dipendenti e/o amministratori assolti, “ per non aver commesso il fatto”, per i reati contestati, possono richiedere ed ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale, considerato che gli imputati sono stati prosciolti con la formula più liberatoria e cioè con quella di cui all'art. 530, 1° comma, c.p.p..

La superiore circostanza positiva, si ritiene valevole anche per i dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, stante che non si riscontrano disposizioni normative e/o contrattuali che escludano l'applicazione del principio generalissimo e fondamentale in base al quale l'Amministrazione interviene a contribuire alle spese di difesa dei soggetti che operano per realizzare i suoi fini.

Riferimenti normativi

art. 530 del c.p.p.,